CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 17277/2026
Roma, lì, 13/05/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

LUIGI AGOSTINACCHIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 912/2026
GIUSEPPE SGADARI		CC - 02/04/2026
SIMONETTA COLELLA		R.G.N. 4094/2026
MARZIA MINUTILLO TURTUR	- Relatore -	
DANIELA BIFULCO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Avvocato generale presso la Corte di appello di Firenze [redacted]
avverso l'ordinanza del 15/01/2026 della Corte d'appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento oggetto di impugnazione;
letta la memoria e le conclusioni depositate dal difensore di [redacted], Avv. Luisa Renzo, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/01/2026 la Corte di appello di Firenze ha revocato la sentenza emessa il 21/11/2018 dal Tribunale di Grosseto (definitiva in data 07/01/2019) in accoglimento della domanda di rescissione del giudicato presentata da [redacted], condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il delitto alla stessa ascritto in rubrica (rapina aggravata e lesioni). La Corte di appello ha richiamato l'istanza di rescissione dell'Avv. Di Rienzo ed ha osservato che il giudizio si era svolto nell'assenza della imputata, assistita da difensore di ufficio a seguito della rinuncia al mandato del difensore di fiducia Avv. D'Amico intervenuta in data 06/12/2017. La Corte di appello ha osservato che l'imputata, detenuta presso il carcere di Rebibbia dal 08/07/2015 al 14/09/2015 aveva ivi ricevuto personalmente

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: LUIGI AGOSTINACCHIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50873c356e3a4492
Firmato Da: MARZIA MINUTILLO TURTUR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50620943c2fa99ce

l'avviso *ex* art. 415 cod. proc. pen., ma non il decreto che dispone il giudizio, atteso che nonostante la propria elezione di domicilio al momento della scarcerazione (e la nomina quale difensore di fiducia per il procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Grosseto dell' Avv. D'Amico) la [redacted] non era mai stata rinvenuta presso il domicilio eletto e le notifiche erano state effettuate presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

La Corte di appello ha, inoltre, osservato che in fase antecedente alla apertura del dibattimento l'Avv. D'Amico aveva formalmente rinunciato al mandato, senza nulla riferire sia quanto alla rintracciabilità della sua assistita che quanto alla comunicazione alla stessa della rinuncia al mandato e che nel caso di specie era mancata una prova della effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte della imputata, atteso che l'unico atto portato a conoscenza della stessa era da ritenere l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non potendosi tale conoscenza desumere dal conferimento del mandato fiduciario, poi rescisso, prima della apertura del dibattimento, in presenza di notifiche *ex* art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a causa della assenza della ricorrente dal domicilio eletto. Veniva conseguentemente disposta la scarcerazione della ricorrente se non detenuta per altra causa.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Avvocato generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo motivi che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex* art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1.Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 629-*bis* cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello ritenuto la scelta volontaria della ricorrente di non partecipare al processo, ovvero la negligenza della stessa nel non mantenere contatti con il difensore di fiducia nominato, tra l'altro non avendo comunicato la sopravvenuta inidoneità e il mutamento del domicilio eletto, nonché vizio della motivazione perché omessa e contraddittoria nel non aver valutato una serie di circostanze sintomatiche della piena conoscenza del processo ed ostative alla rescissione, con particolare riferimento: - alla elezione di domicilio per questo procedimento al momento della uscita dal carcere; - alla presenza di contestuale nomina di difensore di fiducia proprio per questo procedimento; - alla notifica positivamente effettuata presso il domicilio eletto per compiuta giacenza del decreto di citazione a giudizio (in assenza di comunicazione di mutamento del domicilio eletto); - alla nomina di difensore di fiducia che ha presenziato al processo ed ha rinunciato al mandato solo a seguito della celebrazione della prima udienza, senza nulla eccepire sul punto. È stato, quindi, richiamato, sulla base degli orientamenti di legittimità, lo stretto legame tra 629-*bis* e 420–*bis* del codice di rito sottolineando la lettura parziale e incompleta che di tali interpretazioni ermeneutiche aveva dato la Corte di appello,

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c074914919149c - Firmato Da: LUIGI AGOSTINACCHIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50873c356e3a4492
Firmato Da: MARZIA MINUTILLO TURTUR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50620943c2fa99ce

che di fatto aveva omesso di riscontrare la volontaria sottrazione della ricorrente al procedimento penale, in presenza di una nomina di difensore di fiducia protrattasi per oltre tre anni, in assenza di qualsiasi prova da parte dello stesso quanto alla effettiva interruzione di qualunque rapporto con la propria assistita, con affermazioni concrete quanto meno verificabili, in presenza di un difensore di fiducia che chiedeva un differimento di udienza senza nulla osservare e solo in seguito rinunciava al mandato.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il difensore di [redacted] ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile e successive conclusioni in senso conforme.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

2. Si deve premettere che le circostanze sulla base delle quali è stata pronunciata l'ordinanza impugnata sono incontestate. La [redacted] aveva eletto domicilio e congiuntamente nominato il difensore di fiducia per il procedimento in corso davanti al Tribunale di Grosseto dopo aver regolarmente ricevuto a mani l'avviso di conclusioni indagini ex art. 415- bis cod. pen.; - il decreto di citazione a giudizio era stato notificato per compiuta giacenza presso il domicilio eletto, mai revocato, e solo successivamente presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; il difensore di fiducia era rimasto tale per oltre tre anni, alla prima udienza di comparizione nulla aveva eccepito quanto alla regolare notifica dell'atto di *vocatio in ius* e solo in seguito aveva rinunciato al mandato, null'altro allegando quanto al rapporto fiduciario e difensivo intercorso con l'[redacted].

3. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello non abbia fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte al fine di ritenere ricorrenti i presupposti per la rescissione del giudicato per come richiesta dalla [redacted]. Si è difatti costantemente chiarito che la nomina di difensore fiduciario, in assenza di qualsiasi considerazione e rilievo formale da parte dello stesso nel corso del procedimento e del giudizio (come nel caso di specie) quanto al rapporto fiduciario è da ritenersi chiaro sintomo della effettiva conoscenza del processo che legittima il processo in assenza (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Aguasvivas, Rv.282813-01). Né la intervenuta rinuncia al mandato rappresenta di per sé, in mancanza di specifiche allegazioni da parte del difensore, un dato che può condurre alla rescissione, atteso

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: LUIGI AGOSTINACCHIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50873c356e3a4492
Firmato Da: MARZIA MINUTILLO TURTUR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50620943c2fa99ce

che è proprio la natura fiduciaria del rapporto a deporre decisamente in senso contrario, per una piena conoscenza della pendenza del giudizio, salva la puntuale allegazione da parte del condannato di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019-01; Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, G., Rv. 284460-01). Ne consegue che, in tema di rescissione del giudicato, grava sull'imputato un onere di allegazione che, pur non coincidendo con l'onere della prova, offra un principio di prova idoneo ad illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la affermazione relativa alla mancata conoscenza incolpevole del processo (Sez. n. 7428 del 18/12/2024, Frej, Rv. 287645-01). La Corte di appello non ha correttamente applicato i principi ermeneutici appena richiamati ed ha ritenuto, senza alcun ulteriore approfondimento e verifica, al fine di ritenere l'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte della Andreica, risolutiva una rinuncia al mandato intervenuta dopo tre anni in sede di giudizio, dato che, in applicazione delle coordinate valutative appena richiamate, non può apparire risolutivo. Sul punto è bene considerare che in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della Conv. EDU, e esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2 n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305-01), sicché ricade in capo all'interessato, consapevole della pendenza di un procedimento a suo carico (come nel caso di specie), un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa. In conclusione, la giurisprudenza ha anche chiarito che "nel solco delle Sezioni Unite Innaro, Ismail e Lovric… si deve ricordare che chi allega, ovvero colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante avesse un difensore di fiducia… deve spiegare in maniera circostanziata il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico. Tale onere di allegazione - va chiarito - e diverso e ben più intenso qualora l'elezione di domicilio sia stata operata presso un difensore di fiducia e non presso quello di ufficio. Non a caso, anche in difetto di elezione di domicilio presso lo stesso, l'art. 420-*bis* individua tra gli indici di cui al secondo comma la nomina fiduciaria e non quella officiosa. L'allegazione non può essere assertiva e aspecifica" (Sez. 4 n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019-01).

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c074914919149c - Firmato Da: LUIGI AGOSTINACCHIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50873c356e3a4492
Firmato Da: MARZIA MINUTILLO TURTUR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50620943c2fa99ce

4. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. La Corte di appello, nell'ambito della propria piena discrezionalità, dovrà formulare un completo ed analitico giudizio quanto alla effettiva possibilità di giungere ad una rescissione per come evocata dalla difesa in applicazione delle coordinate ermeneutiche richiamate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Così è deciso, 02/04/2026

Il Consigliere estensore
MARZIA MINUTILLO TURTUR

Il Presidente
LUIGI AGOSTINACCHIO

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: LUIGI AGOSTINACCHIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50873c356e3a4492
Firmato Da: MARZIA MINUTILLO TURTUR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50620943c2fa99ce